

**1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?**

In linea di principio non è necessario il consenso dell'altro genitore per portare temporaneamente il minore in un altro paese. Se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità genitoriale, possono ciascuno viaggiare con il minore senza il consenso espresso dell'altro. Se, in via eccezionale, un genitore esercita l'autorità genitoriale a titolo esclusivo, non è necessario il consenso, presunto o espresso, dell'altro genitore.

Per quanto riguarda il genitore non titolare dell'autorità genitoriale, nell'esercizio del diritto di visita e di alloggio può trasferirsi temporaneamente in un altro Stato con il figlio senza il consenso dell'altro genitore. Il consenso dell'altro genitore non è richiesto per trasferimenti temporanei a breve termine (per esempio l'attraversamento di frontiere per motivi di acquisto) o per trasferimenti temporanei più lunghi (come ad esempio le vacanze), purché il minore sia trasferito nei periodi in cui il genitore che esegue il trasferimento ha il diritto di visita e di alloggio.

Il documento di identità o gli altri documenti personali necessari durante il trasferimento temporaneo variano a seconda del paese nel quale viene trasferito il minore.

**2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?**

Se esercitano congiuntamente l'autorità genitoriale, il consenso di entrambi genitori è obbligatorio altresì nel caso di trasferimenti **temporanei** del figlio **per gravi motivi** (ad esempio, per la somministrazione di cure mediche importanti). Il cambio di domicilio o residenza all'estero è ritenuto un trasferimento permanente e deve essere autorizzato da entrambi i genitori. In caso di autorità genitoriale esclusiva, non è richiesto il consenso dell'altro genitore. Tuttavia, su richiesta dell'altro genitore, è possibile adattare il diritto di visita.

A scopo probatorio, il consenso dei genitori deve essere prestato per scritto. Il documento può essere redatto dai genitori. Ove lo Stato ospitante lo richieda, i genitori possono chiedere al giudice di registrare il loro consenso.

**3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?**

Se un genitore si oppone al trasferimento del minore in un altro Stato membro, sulla domanda di trasferimento all'estero è competente a pronunciarsi il juge aux affaires familiales (giudice per gli affari familiari).

**4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.**

Come indicato nelle sezioni da 1 a 3, le disposizioni variano a seconda della circostanza in cui il minore sia trasferito su base temporanea o permanente.

Per ogni trasferimento temporaneo all'estero effettuato dal minore non accompagnato dai genitori, il minore deve essere in possesso di un'autorizzazione a lasciare il paese (ossia un documento in cui un genitore autorizza il figlio minore a lasciare il Lussemburgo).

I genitori possono ottenere il modulo di autorizzazione presso gli uffici comunali. La maggior parte di tali uffici riscuote una commissione a copertura delle spese amministrative relative al rilascio di tali moduli. L'importo delle commissioni varia a seconda dei comuni.

Anche se tale modulo non è obbligatorio, molte autorità all'estero lo esigono per ammettere l'ingresso di un minore nel loro territorio.

Se il minore è accompagnato da uno solo dei genitori, è utile munirsi dell'autorizzazione del secondo genitore, obbligatoria in alcuni paesi.

**Link correlati**

<http://www.legilux.lu/>

<https://justice.public.lu/fr.html>

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.